



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

FAQ GREEN PASS

1) Il notaio è tenuto a munirsi di *green pass*?

Risposta. Sì

Motivazione. Il notaio è tenuto a “possedere” il *green pass*, in quanto ricopre anche la qualifica di lavoratore privato. E in questo senso l’ampiezza della formula legislativa di cui all’art. 3 del D.L. 21 settembre 2021 n. 127 non lascia grandi dubbi.

2) L’art. 9 *septies* del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, introdotto dall’art. 3 del D.L. 21 settembre 2021 n. 127, si applica agli studi notarili?

Risposta. Sì

Motivazione. L’ambito applicativo delle certificazioni verdi COVID nel settore lavorativo privato include anche i locali dove svolgono la loro attività lavorativa i liberi professionisti, tra i quali rientrano anche i notai. Quella notarile è un’attività lavorativa svolta nel settore privato e gli studi notarili sono luoghi nei quali possono accedere tutti quei soggetti a cui dovrà essere richiesto – ove ne ricorrano i presupposti – il c.d. *green pass*.

3) L’art. 9 *septies* del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, introdotto dall’art. 3 del D.L. 21 settembre 2021 n. 127, si applica alle sedi secondarie?

Risposta. Sì

Motivazione. Non sussistono elementi che portano a escludere che l’attività lavorativa svolta dal notaio nella sede secondaria sia diversa da quella svolta nella sede principale.

4) Il notaio è il “datore di lavoro” che ai sensi del comma 4 dell’art. 9 *septies* è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni sul controllo del c.d. *green pass*?

Risposta. Sì

Motivazione. Nonostante il comma 1 richiamato dal comma 4 non individui i “datori di lavoro”, non sembra potersi dubitare che il notaio, quale titolare dello studio notarile, sia il “datore di lavoro” tenuto alle verifiche prescritte dalla legge rispetto ai propri dipendenti e agli altri soggetti che sono assoggettati all’obbligo di possedere ed esibire il *green pass*.

5) Il notaio può delegare i compiti che gli affida la legge sulla verifica dell'esistenza del c.d. *green pass*?

Risposta. Si

Motivazione. In base al comma 5 dell'art. 9 *septies*, il notaio, per l'organizzazione delle verifiche anche a campione, dovrà individuare, entro il 15 ottobre 2021, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni a cui tale attività è delegata. Può trattarsi di un dipendente dello studio notarile o di altro soggetto appositamente designato. Nonostante la disposizione normativa faccia riferimento ai "soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni", è evidente che i medesimi soggetti potranno essere delegati dal notaio – con "atto formale" - anche ad effettuare le verifiche (che precedono l'accertamento delle violazioni).

6) I clienti dello studio notarile sono tenuti a "possedere ed esibire", quando accedono ai locali dello studio il c.d. *green pass*?

Risposta. No

Motivazione. Il comma 1 dell'art. 9 *septies* si riferisce espressamente a chiunque svolga un'attività lavorativa nello studio notarile e i clienti del notaio non la svolgono certamente, accedendo allo studio per conferire un incarico professionale al notaio.

7) Il postino, lo spedizioniere o il corriere, che accedono allo studio notarile per recapitare la corrispondenza, sono tenuti a "possedere ed esibire", quando accedono ai locali in cui ha sede lo studio il c.d. *green pass*?

Risposta SI

Motivazione. L'obbligo di esibizione del c.d. *green pass* è esteso a ogni soggetto, che non sia un cliente, e che acceda allo studio notarile per un servizio o una prestazione differente dalla prestazione erogata dallo studio notarile al cliente. Sono assoggettati pertanto all'obbligo il postino, lo spedizioniere o il corriere che recapitano posta d'ufficio o personale (del notaio, suoi dipendenti e collaboratori di studio).

8) I dipendenti dello studio notarile, i dipendenti delle imprese di manutenzione e il personale addetto alle pulizie dei locali, sono tenuti a "possedere ed esibire" il c.d. *green pass* quando accedono ai locali in cui ha sede lo studio notarile?

Risposta. Si

Motivazione. Il comma 2 dell'art. 9 *septies* si riferisce espressamente a chiunque svolga la "propria attività lavorativa nello studio notarile" e le categorie dei soggetti sopra indicati la svolgono ivi certamente.

9) I praticanti sono tenuti a "possedere ed esibire" il c.d. *green pass* quando accedono ai locali in cui ha sede lo studio notarile?

Risposta. Si

Motivazione. I praticanti rientrano nella categoria dei soggetti che svolgono la propria attività di formazione – ex comma 2 dell’art. 9 *septies* – nello studio notarile.

10) I consulenti, lavoratori autonomi (es. visuristi, tecnici informatici), dipendenti da enti pubblici o privati, e i liberi professionisti (es. avvocati, commercialisti, geometri) sono tenuti a “possedere ed esibire” quando accedono ai locali in cui ha sede lo studio notarile?

Risposta. Si

Motivazione. Il precetto sull’esibizione del c.d. *green pass* è rivolto a tutti coloro che accedono allo studio notarile per svolgere la propria attività lavorativa, anche occasionalmente per attività straordinarie.
